



**TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del **[REDACTED]**

a scioglimento della riserva assunta all' **[REDACTED]** 2017, ha emesso la seguente

ORDINANZA EX ART.702 BIS C.P.C.

nella causa civile di I Grado iscritta al **[REDACTED]**

TRA

[REDACTED], N. **[REDACTED]**,
[REDACTED], elettivamente domiciliato in Roma, Via Pietro Mascagni n.186,
presso lo studio dell'Avv. Iacopo Maria Pitorri, che lo rappresenta e difende in
virtù di procura in calce al ricorso

- ricorrente -

E

MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ROMA, in
persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dello
Stato, in Roma, via dei Portoghesi n. 12

- resistente contumace -

e con l'intervento del Pubblico Ministero

oggetto: ricorso per il riconoscimento della protezione internazionale,

letti gli atti e i documenti di causa, considerato che,

con ricorso depositato in data **[REDACTED]** il ricorrente ha impugnato il
provvedimento, emesso il **[REDACTED]** notificato il successivo **[REDACTED]**

con il quale la Commissione Territoriale di Roma rigettava la richiesta di protezione
internazionale del ricorrente, rilevando nella motivazione della decisione che “dalle
dichiarazioni del richiedente e dall'esame della domanda non è emerso un fondato
timore di persecuzione”.

[REDACTED]

Il ricorrente ha proposto tempestivamente ricorso ai sensi dell'art.19 del D. Lgs. n.150/2011 e dell'art. 35 della legge 25/08 deducendo il grave pericolo alla propria incolumità fisica in caso di rientro nel paese di provenienza e, chiedendo, in via principale il riconoscimento dello status di rifugiato, o in subordine la protezione sussidiaria o per motivi umanitari.

Il ricorrente riferiva di essere nato in Nigeria, di etnia Ibo e di religione cristiana. [REDACTED] di essere fuggito dal proprio paese, perché accusato, da esponenti del partito politico [REDACTED], di aver partecipato ad un'azione del [REDACTED], per il quale lavorava come autista.

Il ricorrente si trasferiva in altra città, ma anche qui veniva cercato e lo zio veniva ucciso.

Per tali ragioni, il ricorrente decideva di lasciare il paese e giungeva in Italia.

La vicenda dedotta in ricorso dimostra l'esistenza di un pericolo di danno grave, in particolare, in un contesto del Paese ove sono sempre crescenti gli scontri e gli attentati terroristici.

A fronte di tale situazione, è onere del giudice "avvalendosi dei poteri officiosi d'indagine ed informazione indicati nell'art. 8 del d.lgs n. 25 del 2008, e non limitarsi ad un accertamento prevalentemente fondato sulla credibilità soggettiva del ricorrente, ma verificare la situazione del paese ove dovrebbe essere disposto il rientro" (Cass. Ord. n. 17576 del 27/07/2010).

In tale prospettiva deve preliminarmente farsi riferimento alle notizie pubblicate sulla stampa e sui siti internet di particolare attendibilità.

In particolare, il sito "viaggiare sicuri" del Ministero degli Esteri, rispetto alla situazione esistente in Nigeria, evidenzia che "la situazione della sicurezza è caratterizzata, in generale, da diffusi atti di criminalità. E' attuale il rischio di atti di terrorismo e di violente sommosse. La possibilità di sequestri di persona rimane elevata, in particolare nelle aree più remote e più difficilmente controllabili da parte delle Autorità".

Il sito dell'Istituto per il Commercio estero evidenzia che "un altro problema e' la violenza dovuta alla criminalità comune, diffusa in generale in tutto il Paese, ma con

[REDACTED]



in accoglimento dell'impugnazione del provvedimento della Commissione territoriale
per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma,



riconosce al sig. [redacted] la protezione sussidiaria di cui all'art. 14 lett. c) del d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251, richiamato dall'art. 2, lett. f), del d. lgs. 28 gennaio 2008 n. 25, disponendo l'annullamento del provvedimento emesso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma;

dichiara compensate le spese del procedimento;

provvedimento immediatamente esecutivo.

Si comunichi.

Così deciso in Roma il [redacted] 2018.

Il Giudice

[redacted]

